

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 – POTENZA

Via L. Da Vinci n°11 – 85037 Sant'Arcangelo (PZ) – tel. 0973/611416

AUTODISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA DI CUI ALLA DGR N. 656 DEL 06/05/2008

Recepita e modificata con delibera del Comitato di Gestione n° 115 del 06/09/2013

Art. 1

(Caratteri generali)

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Provincia di Potenza nel rispetto del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.195 del 21 .02.2007 e della D.G.R. n. 656 del 06/05/2008.
2. Il Regolamento sarà oggetto di verifica dopo il primo anno di attuazione.

Art. 2

(Territorio vocato per il cinghiale)

1. La Provincia, sentiti gli AA.TT.CC., individua il territorio vocato per il cinghiale nel quale attua la gestione faunistico-venatoria della specie.
2. Nell'area vocata, la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta e con l'ausilio dei cani (braccata) e viene esercitata dalle squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al distretto di gestione di cui all'articolo seguente.
3. Nell'area vocata viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie, anche mediante azioni di reintroduzione della stessa, tramite la cattura e l'immissione di esemplari in soprannumero nelle aree protette della Regione.
4. Tali azioni di riequilibrio devono risultare, comunque compatibili con la tutela degli habitat e con le attività antropiche presenti.

Art.3

(Distretti di gestione)

1. I Comitati di gestione degli AA.TT.CC. suddividono il territorio in distretti e zone di battute, tenendo conto preferibilmente delle abitudini dei cacciatori e degli spostamenti degli stessi sul territorio, dandone successiva comunicazione alla Provincia.
2. Il distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da

confini naturali o amministrativi, la cui superficie non deve superare i 10.000 ettari così come previsto dagli indirizzi regionali.

3. Il distretto di gestione deve essere compreso entro i confini dei vari AA.TT.CC.
4. Sul territorio dell'A.T.C. n°3 sono istituiti i seguenti distretti:
 - **Distretto 1:** comprendente i comuni di Lagonegro, Nemoli, Rivello, Maratea e Trecchina.
 - **Distretto 2:** comprendente i comuni di Lauria, Latronico, Castelsaraceno, Castelluccio Inf., Castelluccio Sup. e S. Chirico Raparo.
 - **Distretto 3:** comprendente i comuni di Calvera, Carbone, Teana, Episcopia, Senise, Roccanova e S. Arcangelo.
 - **Distretto 4:** comprendente i comuni di Marsico Nuovo, Marsicovetere, Viggiano, Paterno, Grumento Nova, Moliterno, Sarconi e Tramutola.
 - **Distretto 5:** comprendente i comuni di Armento, Corleto Perticara, Montemurro, Guardia Perticara, Missanello e Gallicchio.
 - **I Comuni ricadenti nei parchi per la loro intera superficie:** Spinoso, S. Martino D'Agri, (Parco VAL D'AGRI), Castronuovo di S. Andrea, S. Severino Lucano, Viggianello, Chiaromonte, Francavilla in Sinni, (Comuni che negli anni precedenti hanno costituito squadre).
5. Per la gestione del distretto l'A.T.C. costituisce la Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra appartenenti allo stesso o da loro delegati.
6. La commissione di distretto, di concerto con l'A.T.C., definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:
 - definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;
 - propone la perimetrazione delle zone di battuta;
 - propone il piano di assestamento e di prelievo, comprese le eventuali azioni volte al riequilibrio della densità della specie sul territorio;
 - individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

Art.4

(Zone di battuta)

1. I distretti di gestione sono suddivisi dall'A.T.C. in zone di battuta, che sono porzioni di territorio non inferiori a 300 ettari aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo svolgimento di una battuta di caccia.
2. Le zone di battuta sono individuate, in prima istanza, fondamentalmente, sulla base dei seguenti parametri:
 - area vocata;
 - presenza accertata dei cinghiali nell'ultimo quinquennio, mediante anche l'utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;
 - abbattimenti registrati nell'ultimo quinquennio.
3. Nel primo anno le zone di battuta saranno istituite in via sperimentale in tutti gli AA.TT.CC. e già dall'anno successivo potranno essere modificate anche tenendo conto delle risultanze della prima applicazione delle presenti norme e dei censimenti della specie effettuate dagli AA.TT.CC.
4. Inoltre i Comuni ricadenti totalmente nel parco come specificato nell'art. 3 potranno fare domanda Nelle zone limitrofe al proprio comune.
5. In ogni caso, l'A.T.C. dovrà assicurare l'equilibrio per singolo comune, del rapporto squadre/zone di battuta, ovvero il numero delle squadre non potrà eccedere quello delle zone di battuta per ogni

singolo territorio comunale, e conseguentemente per ogni singolo distretto. Inoltre, si dovrà garantire, l'attività venatoria per le squadre residenti nei comuni ricadenti in aree protette, con la creazione di nuove zone, oltre quelle già previste per il rispetto dell'equilibrio di cui sopra nel distretto di appartenenza.

Art.5

(Metodi di prelievo venatorio)

1. E' consentita la caccia al cinghiale solo nei giorni di mercoledì e domenica alle squadre formate da minimo 10 e massimo 20 cacciatori, per il solo mese di ottobre è facoltà dell'A.T.C. autorizzare, anno per anno, la caccia anche nelle giornate di sabato, in tal caso la zona di battuta sarà la stessa già assegnata per la domenica successiva.
2. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori.
3. E' facoltà dell'A.T.C. consentire, durante la battuta l'associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio purchè il numero dei partecipanti alla battuta non superi le 20 unità.
4. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l'intera giornata di caccia.
5. I cacciatori iscritti alle squadre per la caccia al cinghiale, nelle giornate di mercoledì e domenica e per il solo periodo della caccia al cinghiale, non potranno praticare altro tipo di caccia, fermo restando che nel periodo e nei giorni non consentiti per la caccia al cinghiale possono svolgere la caccia alle altre specie di selvaggina consentite.
6. Solo e soltanto nell' ipotesi in cui per la giornata del mercoledì la squadra non dovesse raggiungere il numero di sette componenti per effettuare la battuta, i singoli componenti potranno praticare quel giorno la caccia ad altre specie, previa comunicazione del capo-squadra, all'A.T.C. di appartenenza da effettuarsi almeno il giorno precedente la battuta.
7. Nelle giornate di fermo della squadra dovuto ad una eventuale turnazione o per terreno coperto di neve, i singoli componenti potranno esercitare la caccia alle altre specie consentite.
8. Alle squadre è consentito, eccezionalmente e per non più di due volte nell'arco della stagione venatoria rinunciare volontariamente alla battuta di caccia (previa comunicazione all'A.T.C. di appartenenza con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di poter eventualmente riassegnare la zona).In tal caso, ai componenti la squadra è data facoltà di esercitare la caccia ad altre specie.

Art. 6

(Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.)

1. Presso ciascun A.T.C. sarà istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare questo tipo di caccia, tale elenco sarà trasmesso alla Provincia.
2. La Provincia, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione

- specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare questo tipo di caccia, nonché per tutti i capisquadra.
3. Tale formazione dovrà poi coinvolgere anche tutti i componenti delle squadre.
 4. L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal capo-squadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il 06 settembre di ogni anno, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e il vice-capo-squadra.
 5. Il numero di iscritti alla squadra potrà essere compreso tra 10 e 20 componenti.
 6. L'elenco dei componenti dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - copia porto d'armi (in corso di validità);
 - copia della ricevuta della tassa di concessione governativa;
 - copia della ricevuta della tassa di concessione regionale;
 - copia del versamento della quota di ammissione all'A.T.C.;
 - copia della polizza assicurativa.
 - copia del versamento di 5,00 con causale: *"prelievo venatorio al cinghiale -squadra n. _____ A.T.C. n. _____" effettuato su c/c postale n.218859 intestato a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza.*
 7. L'A.T.C., all'atto della consegna dei tesserini venatori per i residenti (stampati dalla Provincia), dovrà obbligatoriamente apporre sugli stessi ai cacciatori che hanno prodotto istanza di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale, la seguente dicitura: "iscritto in squadra per la caccia al cinghiale".

Art. 7

(Strutturazione della squadra)

1. Le squadre devono essere costituite da cacciatori residenti nel distretto di appartenenza; ogni squadra può iscrivere tre cacciatori residenti in altri distretti dell'A.T.C. di appartenenza, nel rispetto dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento.
2. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori definiti ospiti residenti in Basilicata.
3. Gli ospiti non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.
4. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
5. Ogni squadra designa il proprio caposquadra che potrà essere sostituito o per dimissioni o per richiesta di almeno i 2/3 dei componenti la squadra.
6. E' consentita la costituzione di nuove squadre i cui caposquadra e vice caposquadra siano stati iscritti almeno 5 (cinque) anni in una squadra di caccia al cinghiale, e almeno 3 (tre) anni nel ruolo di caposquadra e vice caposquadra.

Ogni caposquadra dovrà scegliere, per il 50% delle giornate consentite, zone ricadenti nel territorio comunale di residenza della squadra, per il restante 50% ogni capo squadra dovrà scegliere 3 zone se il distretto di appartenenza comprende fino a 12 zone, 4 zone, per i distretti con un numero di zone compreso tra 13 e 20 e 5 zone per i distretti con un numero di zone superiore a 20, con l'obbligo che almeno due zone scelte ricadano nel comune di residenza della squadra.
7. Per le squadre residenti nei Comuni con una sola zona, la stessa dovrà essere, obbligatoriamente, indicata tra le opzioni.
8. La residenza della squadra viene determinata dalla residenza, nello stesso Comune, della

maggior parte dei componenti la squadra o di almeno un terzo dei componenti ed il caposquadra.

9. Gli AA.TT,CC. assegneranno a rotazione le zone richieste, garantendo alle squadre, per quanto possibile, lo stesso numero di giornate di caccia in una stessa zona.
10. In caso pervengano più domande per la stessa zona, il Comitato di Gestione, provvederà ad assegnare le stesse, a rotazione alle varie squadre.
11. Per l'assegnazione delle zone non richieste, il Comitato di Gestione procederà di concerto con la Commissione di Distretto, alla individuazione del criterio da adottare.
12. E' facoltà dell'A.T.C. dare possibilità, nell'ambito del proprio territorio, ad una squadra di poter effettuare, lo scambio delle zone o del distretto per la sola giornata di caccia individuata.
13. Ogni squadra, per ogni singola giornata di caccia, non può abbattere più di cinque capi.

Art. 8

(Compiti del capo-squadra)

1. Il capo-squadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare al Comitato Direttivo dell'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento.
2. Almeno un'ora prima dell' inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone del distretto interessato indicanti anche la denominazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.
3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all'eventuale distintivo della squadra, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia.
4. Al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, l'uso di telefoni cellulari, radio o apparati ricetrasmittenti, fermo restando disposizioni di legge in materia.

Art. 9

(Mezzi di caccia consentiti)

1. La caccia al cinghiale è consentita con mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e i bracchieri e i battitori possono usare anche cartucce a salve.
2. E' vietato, durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale, l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata, sono altresì vietati l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti.
3. Non sarà possibile praticare l'attività venatoria al cinghiale in maniera non conforme al presente Regolamento, con esplicita responsabilità da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. di eventuali autorizzazioni concesse in difformità.

Art. 10

(Penalizzazioni)

1. Comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo per tre giornate di caccia, le seguenti infrazioni:
 - svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;
 - svolgimento della battuta al di fuori dell'orario consentito dal calendario venatorio;
 - partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;
 - abbattimento di un numero superiore di capi consentiti;
 - mancata o errata compilazione del registro della squadra;
 - mancata comunicazione all'A.T.C. dei capi abbattuti;
 - abbattimento, durante la caccia al cinghiale di specie diverse dal cinghiale e dalla volpe.
 - Nel caso di utilizzo di munizioni spezzate la sospensione sarà di cinque giornate.
2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.
3. Nel caso in cui il componente di una squadra venga sanzionato dagli organi di vigilanza perché sorpreso ad esercitare la -caccia al cinghiale nella giornata di sabato, l'A.T.C. sospenderà il trasgressore per f intera stagione venatoria.
4. Se per effetto della decadenza la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo di dieci componenti, il Comitato di Gestione provvederà al ritiro immediato dell' autorizzazione alla squadra.

Art.11
(Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 Legge 157192 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 2/95